

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 28-6724

Criteri per il mantenimento dell'operatività e dell'accreditamento per i presidi residenziali di cui al punto 23) della DGR 14 settembre 2009, n. 25-12129 e s.m.i. nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo. Integrazioni alla DGR 4 agosto 2016, n. 85-3823.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

La L.R. 08.01.2004 n. 1, all'art. 29, ha stabilito che l'accreditamento costituisce per le strutture socio-sanitarie titolo necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, affidando alla Giunta regionale il compito di definire le procedure del processo di accreditamento.

Con propria deliberazione n. 25-12129 del 14.09.2009 la Giunta regionale ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie relativamente alle diverse situazioni in cui le stesse operano.

Il suddetto provvedimento prevedeva:

- al punto 23/B), che i presidi pubblici e privati privi di titolo autorizzativo in relazione a una delle tipologie definite dalla DGR n. 25/2009 stessa, e operanti secondo il cosiddetto regime di "mantenimento autorizzativo" di cui alla DGR 38/1992 o di "registrazione", eseguissero gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali previsti per le singole tipologie per acquisire la relativa autorizzazione al funzionamento entro il 31.12.2013, pena la revoca del provvedimento in forza del quale operano.
- al punto 23/C), che i presidi pubblici e privati con autorizzazione al funzionamento in regime transitorio come RSA o come RAF per anziani non autosufficienti, di cui alla DGR 41-42433 del 1995, potessero presentare istanza di accreditamento unitamente a una dichiarazione d'impegno a produrre, entro il 31.10.2011 per i pubblici ed entro il 29.10.2010 per i privati, un progetto definitivo di adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo, da realizzarsi entro 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

Successivamente, considerato il momento economico congiunturale sfavorevole degli ultimi anni, che ha reso particolarmente difficoltosa per gli operatori pubblici e privati la possibilità di reperire le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché l'emanazione di nuove disposizioni normative, con Deliberazioni n. 1-2730 del 18.10.2011 e n. 54-1035 del 09.02.2015, la Giunta Regionale ha prorogato i termini suddetti.

Considerato che alla scadenza dei termini suddetti si sono riscontrate varie casistiche che hanno comportato tempistiche più lunghe del previsto per la realizzazione degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento dei presidi alle norme vigenti, con Deliberazione n. 85-3823 del 04.08.2016 la Giunta Regionale ha uniformato per tutte le varie fattispecie i termini definiti dalla DGR n. 54-1035 del 09.02.2015, nonché prorogato gli stessi fino al 30.06.2019, a condizione che le strutture avessero rispettato quanto definito dalle precedenti deliberazioni e prevedessero requisiti gestionali maggiori e migliorativi del servizio, per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori. In particolare i presidi di cui all'art. 23B) e 23C) della DGR 29/2009, per poter mantenere l'operatività della struttura ai sensi della DGR 85/16 suddetta, dovevano dichiarare:

1. lo stato di avanzamento dei lavori alla data rispettivamente del 30.06.2016 e del 30.03.2017 ovvero, per i soli Enti pubblici, avere in corso una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori o di concessione;
2. di trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a e c del Titolo 2 dell'Allegato A della DGR 85/2016, e precisamente:
 - aver ottemperato a quanto previsto dalla DGR n. 54-1035 del 09.02.2015;
 - essere provvisti di CPI o SCIA in materia di prevenzione incendi, o aver provveduto entro il 24 aprile 2016 agli adempimenti e alla conseguente segnalazione certificata, previsti dalla lettera c), commi 1 o 2, art. 2 del DM 19 marzo 2015;
3. di impegnarsi ad adempiere ai punti 1, 2 del Titolo 2 dell'Allegato A della DGR 85/16 ovvero:
 - entro il 30 giugno 2018 dovranno realizzare e certificare, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato, lavori di cui al suddetto progetto pari almeno al 70% del totale (di SLP o SAL);
 - entro il 30 giugno 2019 dovranno: terminare i lavori e certificarne l'ultimazione, mediante dichiarazione asseverata redatta da professionista abilitato; provvedere agli adempimenti e alla conseguente segnalazione certificata, previsti dall'art. 2 del DM 19 marzo 2015 in materia di prevenzione incendi;
4. di impegnarsi a mettere in atto, a partire dal 1° giugno 2017, requisiti gestionali maggiori e migliorativi della qualità del servizio per bilanciare la mancata piena adesione alle norme richieste, nonché a compensazione dei disagi subiti dagli ospiti a causa del protrarsi dei lavori, applicando quanto definito al punto 3 del Titolo 2 dell'Allegato A della DGR 85/16.

Considerato che per alcune strutture pubbliche l'unico strumento possibile per la realizzazione delle opere è risultato essere la concessione del servizio con onere della messa a norma della struttura in capo al concessionario ma, in alcuni casi, le procedure di gara sono andate comunque deserte.

Considerato altresì che tali Enti pubblici, rivedendo e/o ridimensionando l'intervento, potrebbero realizzare le opere per il raggiungimento del rispetto dei requisiti previsti dalle norme comunque entro il termine ultimo del 30 giugno 2019 anche se non rispetterebbero le condizioni di cui al punto 1 del Titolo 2 dell'Allegato A della DGR 85/16 (ovvero realizzare il 70% dei lavori entro il 30.06.2018).

Rilevato che, fermo restando il termine ultimo per la realizzazione dei lavori del 30.06.2019 previsto dalla DGR 85/2016, si ritiene opportuno mantenere l'operatività di tali presidi pubblici, che tra l'altro, in alcune situazioni, risultano anche essere le uniche strutture ad offrire un importante servizio alla comunità, consentendo loro di realizzare i lavori per la messa a norma purchè, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abbiano approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, aventi un cronoprogramma che preveda il termine degli stessi entro il 30.06.2019, ed il relativo piano finanziario, nonché abbiano ottemperato alle altre condizioni già previste dalla DGR 85/2016.

Rilevato inoltre che alcuni Enti:

- hanno disatteso nei modi e nei tempi le comunicazioni relative all'iter procedurale previsto dalla DGR 85/2016 ma di fatto possedevano i requisiti in essa contenuti e stanno comunque procedendo con l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalla DGR stessa;
- pur avendo rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR 85/16, non riusciranno a realizzare e certificare, entro il 30 giugno 2018, lavori pari almeno al 70% del totale ma sono realisticamente in grado di terminarli entro il 30.06.2019.

Ritenuto, pertanto, di integrare la DGR 85/2016 prevedendo, nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo a seguito della realizzazione dei lavori, da terminare comunque entro il 30 giugno 2019, anche il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento delle strutture ricadenti nei seguenti casi:

- strutture di proprietà di Enti pubblici per le quali sia andata deserta la gara per l'affidamento dei lavori purchè, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, abbiano approvato il progetto definitivo dei lavori necessari per il conseguimento del regime definitivo aventi un cronoprogramma che preveda il termine degli stessi entro il 30.06.2019, ed il relativo piano finanziario, nonché abbiano ottemperato alle altre condizioni previste dalla DGR 85/2016;
- strutture pubbliche e private che, pur non avendo presentato nei tempi e nei modi previsti le comunicazioni relative all'iter procedurale stabilito dalla DGR 85/2016, di fatto possedevano i requisiti in essa contenuti e stanno procedendo con l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalla DGR stessa;
- strutture pubbliche e private che, pur avendo rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR 85/16, non riusciranno a realizzare e certificare, entro il 30 giugno 2018, lavori pari almeno al 70% del totale, a condizione che presentino comunque entro tale data lo stato di avanzamento dei lavori, nonché il cronoprogramma dei lavori ancora da realizzare che preveda realisticamente il termine degli stessi entro il 30.06.2019.

Ritenuto, inoltre, di precisare che le suddette condizioni e situazioni dovranno essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inviare alla Commissione di Vigilanza dell'ASL competente per territorio, e alla Direzione Coesione Sociale per conoscenza, entro il 30 giugno 2018, e che per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento si applica la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.;

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.2009;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04.08.2010;

vista la D.G.R. n. 1-2730 del 18.10.2011;

vista la D.G.R. n. 54-1035 del 09.02.2015;

visto il DM 19 marzo 2015;

visto il D.lgs 19 aprile 2016 n. 50;

vista la D.G.R. n. 85-3823 del 04.08.2016;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di integrare la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016 prevedendo, nelle more del conseguimento del titolo autorizzativo in regime definitivo a seguito della realizzazione dei lavori, da terminare entro il 30 giugno 2019, anche il mantenimento dell'operatività e, se del caso, dell'accreditamento delle strutture ricadenti nei seguenti casi:
 - strutture di proprietà di Enti pubblici rispetto alle quali sia andata deserta la gara per l'affidamento dei lavori per la messa a norma purchè, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli Enti stessi abbiano approvato il progetto definitivo dei lavori necessari per il conseguimento del regime definitivo aventi un cronoprogramma che preveda il termine degli stessi entro il 30.06.2019, ed il relativo piano finanziario, nonché abbiano ottemperato alle altre condizioni previste dalla DGR 85/2016;
 - strutture pubbliche e private che, pur non avendo presentato nei tempi e nei modi previsti le comunicazioni relative all'iter procedurale stabilito dalla DGR 85/2016, di fatto possedevano i requisiti in essa contenuti e stanno procedendo con l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalla DGR stessa;
 - strutture pubbliche e private che, pur avendo rispettato tutti i requisiti previsti dalla DGR 85/16, non riusciranno a realizzare e certificare, entro il 30 giugno 2018, lavori pari almeno al 70% del totale, a condizione che presentino comunque entro tale data lo stato di avanzamento dei lavori, nonché il cronoprogramma dei lavori ancora da realizzare che preveda realisticamente il termine degli stessi entro il 30.06.2019;
- di precisare che le suddette condizioni e situazioni dovranno essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da inviare alla Commissione di Vigilanza dell'ASL competente per territorio, e alla Direzione Coesione Sociale per conoscenza, entro il 30 giugno 2018;
- di prevedere che per tutto quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento si applica la DGR n. 85-3823 del 04.08.2016.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni, dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)